

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 549

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINESIO, CAIATI, SCALIA, ISGRÒ, SGARLATA, LEONE RAFFAELE,
FORLANI, SAMMARTINO, CANESTRARI, AMODIO, ALBA, BOLOGNA,
BUFFONE, FRACASSI, MISASI, ARMATO, LA PENNA**

Presentata il 9 ottobre 1963

**Esenzione dei contributi a favore dell'industria cantieristica nazionale
dalla ritenuta d'acconto d'imposta di cui alla legge 21 aprile 1962,
n. 226**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226 stabilisce che i due-terzi degli importi erogati dalla pubblica Amministrazione a imprese commerciali a titolo di premio o contributo vengano assoggettati ad una trattenuta d'acconto di ricchezza mobile del 18 per cento che, con l'aggiunta dell'imposta comunale sulle industrie e relative addizionali, perviene ad un onere complessivo del 24,75 per cento circa.

Le finalità di detta legge, come risulta chiaramente sia dalla relazione accompagnatoria del provvedimento che dalle discussioni in sede parlamentare, tendono ad ovviare, soprattutto, alle difficoltà incontrate dalla Amministrazione finanziaria nella riscossione dell'imposta sul reddito dovuto da imprese, operanti in particolare modo nel campo cinematografico, le quali, pur avendo percepito contributi o premi dall'erario pubblico, si pongono in stato di insolvenza all'epoca del dovuto pagamento.

Ciò premesso, sembra doversi fondatamente escludere che i contributi riconosciuti attualmente all'industria cantieristica nazionale possano ricadere sotto le misure contemplate dalla citata legge n. 226 e ciò in considerazione sia della finalità di essi che della particolare posizione della beneficiaria.

È noto, infatti, che lo Stato italiano concede, analogamente a quanto avviene con forme diverse in altri Paesi per i rispettivi settori navali, dei contributi all'industria cantieristica nazionale, ai sensi della legge del 31 marzo 1961 n. 301 innovatrice della legge del 17 luglio 1954 n. 522, allo scopo di aiutarla a fronteggiare la profonda crisi che ormai da 7 anni tormenta l'intero settore cantieristico mondiale, crisi derivante dalla insufficienza di lavoro rispetto alle capacità di produzione e dai prezzi assolutamente non remunerativi.

È risaputo, altresì, come l'industria cantieristica nazionale, per ragioni sociali e per altri motivi estranei alla gestione dei cantieri, sopporti costi maggiori rispetto alla concorrenza estera.

Per quanto accennato è evidente che i cantieri italiani possono coprire mercè tali contributi almeno parte del divario tra costi e prezzi di mercato ed in tal guisa tendere ad un utile inserimento competitivo nel mercato internazionale e contemporaneamente provvedere al proprio necessario riassetto.

Da qualche tempo, inoltre, si deve registrare per il nostro Paese una sensibile lievitazione di costi difficilmente recuperabile sui committenti di costruzioni navali, data la prassi dei prezzi bloccati vigente sullo speci-

fisco mercato, nel mentre una insana politica praticata dai cantieri di altri Paesi ha ridotto i prezzi a livelli bassissimi mai raggiunti prima d'ora: il verificarsi dei due fenomeni congiuntamente ha comportato e comporta degli effetti economici pesantemente negativi, che sono ben noti e per il che in altra sede sono stati già sollecitati idonei provvedimenti governativi.

A questo punto non si può non considerare che un'eventuale trattenuta della citata aliquota di acconto d'imposta sui contributi in esame priverebbe le Società cantieristiche di mezzi finanziari indispensabili per la gestione, per il che esse si troverebbero costrette a ricorrere a finanziamenti pagando tassi elevati d'interesse, considerata la presumibile durata a medio termine dell'operazione.

Ciò indubbiamente non può non determinare un ulteriore aggravio, sia di carattere finanziario che economico, a carico di questo malfermo settore e con tanto un effetto contrastante quello stesso che le Autorità governative intendono perseguire mediante il regime agevolativo in atto.

Per quanto rappresentato non sussiste, quindi, per questo settore cantieristico il presupposto di imponibilità data la mancanza di reddito e, conseguentemente, manca anche

il fondamento obiettivo per l'esercizio della trattenuta d'acconto di imposta sul reddito, il cui istituto non può certamente prescindere dalla norma generale che regola l'imposta di ricchezza mobile.

Per ciò stesso l'esercizio della eventuale ritenuta di acconto comporterebbe un'entrata manifestamente fittizia per il bilancio dello Stato, dovendo essere stornata a distanza più o meno ravvicinata, e con tanto costituirebbe una procedura oltre che complessa anche contrastante coi principi della contabilità dello Stato.

Infine se si vuole completare l'esame anche sotto l'aspetto cautelativo per il fisco, va considerato che l'industria cantieristica, rappresentata nella quasi totalità da aziende a partecipazione statale, non può certamente essere confusa con quelle aziende evanescenti per le quali giustamente la legge n. 226 ha considerato le cennate misure a garanzia della riscossione degli eventuali tributi dovuti.

Per i motivi sopra esposti a criteri di equità e non contrasta con lo spirito della legge in esame esentare i contributi concessi all'industria cantieristica dalla ritenuta di acconto di cui alla legge n. 226 ed allo scopo è stata predisposta l'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

I contributi disposti sotto qualsiasi forma a favore dell'industria cantieristica italiana sono esentati dalla ritenuta d'acconto d'imposta di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 226.